

**Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554,
“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici,
ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive
modificazioni”, titolo XIV.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l’articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, che demanda al Governo la potestà di regolamentare il settore dei lavori pubblici, nelle materie e secondo le modalità indicate nello stesso articolo;

VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;

SENTITO il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 9 giugno 1999;

UDITO il parere del Consiglio di Stato n.123 /99 espresso nell’adunanza generale del 12 luglio 1999;

ACQUISITO in data 23 settembre 1999 il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi rispettivamente in data 10 novembre 1999 e 24 novembre 1999;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 10 dicembre 1999;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell’ambiente e il Ministro per i beni e le attività culturali

EMANA

il seguente regolamento:

...omissis...

TITOLO XIV

**Disposizioni particolari per l'affidamento e la esecuzione di lavori eseguiti nell'ambito di
attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49**

Art. 225
(Programmazione)

1. La programmazione dei lavori eseguiti in attuazione della cooperazione allo sviluppo è articolata secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessità di definizione degli accordi con i Paesi beneficiari possono essere inseriti nella programmazione anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento.

Art. 226
(Progettazione)

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono soggetti alla previa approvazione da parte dei competenti organi del Paese destinatario dell'intervento, alla cui normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza i progetti stessi devono conformarsi. Qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività degli interventi, alla disponibilità di studi preliminari di fattibilità, potrà essere redatto immediatamente il progetto esecutivo.

2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio è ubicato l'intervento.

3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso da quello del Paese beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita ai mercati nei quali dette componenti sono disponibili.

Art. 227
(Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera)

1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento che assicura costantemente e direttamente, anche a mezzo di un assistente delegato, la presenza sul territorio del Paese beneficiario e che:

- a) controlla i livelli prestazionali di qualità e di prezzo;
- b) segnala all'amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre anomalie riscontrate nella realizzazione dell'intervento;
- c) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica dell'amministrazione;
- d) ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti dal direttore dei lavori e promuove l'adozione della relativa variante di progetto;
- e) propone il riconoscimento del prezzo chiuso con i criteri di cui all'articolo 230;
- f) autorizza il subappalto con i criteri di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in quanto applicabili;
- g) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre funzioni previste dal presente regolamento per il responsabile del procedimento.

2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più interventi da eseguirsi in aree limitrofe.

3. I lavori di modesta entità e complessità, o realizzati secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei Paesi in via di sviluppo beneficiari nei settori dell'acqua, dell'edilizia residenziale e dello sviluppo agricolo che non precedono la presenza di strutture in cemento armato fino ad un valore di 750.000 Euro possono essere realizzati tramite Organizzazioni non governative titolari del programma generale di intervento di cooperazione avvalendosi del personale e materiali locali.

Art. 228

(Direzione dei lavori)

1. Il direttore dei lavori deve obbligatoriamente nominare assistenti di cantiere che seguano sul posto l'andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.

Art. 229
(Collaudo)

1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalità previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 230
(Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici)

1. Per lavori da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi del Paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del contratto, ma non superiore all'andamento dei prezzi in Italia. Oltre tali limite l'impresa può chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere.

2. L'incremento si applica all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel programma di lavoro.

4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel Paese beneficiario. Qualora nello Stato di attuazione dell'intervento siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti è rimessa al responsabile del procedimento.

5. Quando le componenti di realizzazione del progetto sono stimate secondo i costi del Paese di provenienza, il prezzo chiuso viene definito con le modalità previste dall'articolo 26, comma 4, della Legge.

6. Tutti i termini procedurali e contrattuali previsti dalle vigenti norme sono aumentati di due volte in caso di lavori eseguiti all'estero, con nullità di eventuali pattuizioni contrarie.

...omissis...